

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**TORELLI, BALDINI, LIMONI, CIPELLINI, ALBERTINI,
BERMANI, CAGNASSO**

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 7 maggio 1969 (Stampato n. 164)

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 maggio 1969*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve interpretarsi nel senso che al concorso previsto in detta norma sono ammessi gli insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di età.